

REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 9 al 13 novembre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 9 al 13 novembre 1992 per i formaggi delle categorie 3 e 5 bis riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese di novembre 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per le categorie 3 e 5 bis e sospendere il rila-

scio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 9 al 13 novembre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari:

- della categoria 3 del codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 71,94 %;
- della categoria 5 bis di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza dell'83,93 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti delle categorie 3 e 5 bis.

3. Fatte salve le misure definitive che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere, a partire dal 23 novembre 1992 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile a partire dal 1° dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.